



COMUNE DI CAPANNORI

ALLEGATO A

COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca

Capitolato speciale d'appalto per la gestione degli sportelli sociali del Comune di Capannori, Ente capofila per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza dell'Ambito territoriale Piana di Lucca.

CPV	CIG	CUP	CODICE NUTS
85312300-2	8701538052	G61B20000590001	ITI12

Indice Generale

PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Obiettivi e finalità del servizio.....	3
Art. 3 – Durata, decorrenza, opzioni e proroga tecnica	4
Art. 4 – Opzione di incremento della prestazione.....	6
Art. 5 - Valore dell'appalto	6
PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE.....	8
Art. 6 – Prestazioni richieste	8
Art. 7 – Organizzazione del servizio	9
Art. 8 – Rendicontazione del potenziamento degli sportelli sociali	10
collocati presso i Comuni della Piana di Lucca	10
Art. 9 – Servizio di coordinamento	10
Art. 10 – Requisiti professionali, ruolo e funzioni del personale impiegato	11
Art. 11 – Rapporti con il personale	12
Art. 12 - Trattamento e tutela dei lavoratori.....	12
Art. 13 – Formazione ed aggiornamento del personale	13
Art. 15 – Clausola sociale di salvaguardia per il personale.....	14
Art. 16 – Sede operativa e reperibilità.....	14
Art. 17 – Strumentazione, mezzi e materiali	14
Art. 18 – Sistema informatico di gestione.....	15
Art. 19 - Volontariato.....	15



Art. 20 – Avvio, variazione, sospensione, cessazione del servizio.....	15
Art. 21 – Variazioni dell'organizzazione	16
Art. 22 – Garanzia di continuità del servizio	16
Art. 23 – Sciopero e/o interruzione del servizio	16
PARTE TERZA – RAPPORTI ECONOMICI.....	17
Art. 24 – Importo del contratto	17
Art. 25 – Corrispettivo.....	17
Art. 26 – Servizio addebitabile	18
Art. 27 – Fatturazione e pagamenti	18
Art. 28 – Revisione periodica del prezzo	19
Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari.....	19
PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E FINALI.....	20
Art. 30 – Obblighi di riservatezza.....	20
Art. 31 – Trattamento dei dati personali.....	21
Art. 32 – Obbligazioni generali dell'appaltatore.....	21
Art. 33 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	23
Art. 34 – Quinto d'obbligo e varianti	23
Art. 35 – Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	24
Art. 36 – Garanzia definitiva	24
Art. 37 – Verifica dei servizi.....	25
Art. 38 – Inadempienze e penalità.....	25
Art. 39 – Risoluzione del contratto per inadempimento	26
Art. 40 – Recesso.....	27
Art. 41 – Recesso per giusta causa.....	28
Art. 42 – Spese contrattuali e assoggettamenti fiscali.....	28
Art. 43 – Incedibilità dei crediti - Divieto di cessione del contratto e disciplina del subappalto	28
Art. 44 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa.....	29
Art. 45 – Osservanza della normativa.....	30
Art. 46 – Foro competente.....	30



PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente Capitolato speciale ha per oggetto la gestione degli sportelli sociali del Comune di Capannori, ente capofila per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza per l'ambito territoriale Piana di Lucca. Il Servizio consisterà nel rafforzamento degli sportelli sociali presenti nel Comune di Capannori, e di quelli collocati presso i Comuni di Lucca, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica.

Gli Sportelli si configurano come punti di accesso unitari dei comuni, in raccordo con i servizi territoriali della zona-distretto e con il terzo settore, aventi la finalità di fornire informazioni e orientamento ai cittadini sui diritti e sui servizi sociali, oltre che di attivare percorsi assistenziali e socio-sanitari.

2. Il servizio avrà una durata di cinque anni e, per il primo triennio, sarà implementato mediante l'utilizzo delle risorse ministeriali della Quota Servizi Fondo Povertà (QSFP), gestita dal Comune di Capannori per la Piana di Lucca.

Art. 2 – Obiettivi e finalità del servizio

1. Gli sportelli sociali sono punti di accesso per i cittadini per i servizi dell'amministrazione comunale e per i servizi a favore degli anziani non autosufficienti e dei loro familiari ai sensi della legislazione regionale. Gli sportelli sono tenuti a fornire informazioni ed orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui servizi e gli interventi del sistema locale, nel rispetto dei principi di semplificazione. Il servizio si configura come una struttura che gestisce informazioni dettagliate, aggiornate e personalizzate sulle risorse sociali presenti nel territorio nonché sulle procedure e modalità per accedervi, rispondendo all'esigenza primaria dei cittadini di avere informazioni complete in merito ai diritti, prestazioni, modalità di accesso ai servizi nonché di conoscere le risorse sociali disponibili nel territorio in cui vivono.

2. Le Amministrazioni comunali dell'ambito territoriale, sulla base delle indicazioni e priorità regionali, intendono offrire al cittadino la garanzia di luoghi vicini dove reperire informazioni, in cui vi sia la presenza di uno o più operatori che, con attenzione e motivazione, siano in grado di accompagnarlo verso la conoscenza dei servizi a cui può accedere - in relazione all'analisi del bisogno- costituendo quindi una vera porta di accesso alla fruizione degli stessi ed una garanzia di equità. Finalità primaria del servizio è quindi garantire il diritto all'informazione di tutti i cittadini, in conformità con la logica universalistica sottesa al nostro sistema di welfare. In secondo luogo lo sportello sarà di supporto al cittadino nell'utilizzare nel modo più corretto le informazioni di cui al punto precedente. Assume quindi grande rilevanza la funzione di consulenza, che garantisce che anche le persone con uno scarso grado di autonomia possano fare le scelte più idonee. Infine, a fronte di situazioni che richiedono un intervento semplice e per brevi periodi, gli sportelli gestiscono direttamente la presa in carico. Numerosi sono infatti i casi che non presentano una complessità tale da rendere necessario un intervento altamente specializzato. In tal caso il progetto personalizzato di intervento viene elaborato, attuato e concluso dal personale dello sportello sociale con la famiglia.

3. Attraverso gli sportelli sociali, il cittadino può infatti trovare risposta ai bisogni di informazione, ascolto-orientamento, registrazione e primo filtro della domanda di accesso ai servizi attraverso una valutazione multidimensionale del bisogno della famiglia e delle sue risorse con il successivo accompagnamento all'elaborazione di un progetto personalizzato, con percorsi differenti in base all'esito dell'analisi del bisogno (ai sensi della normativa sul Reddito di Cittadinanza).

4. Gli sportelli di primo accesso al sociale, nel contesto attuale in forte cambiamento, rappresentano infatti un livello informativo e di orientamento indispensabile per evitare che le persone esauriscano le loro energie nel procedere, per tentativi ed errori, nella ricerca di risposte adeguate ai loro bisogni e si configurano come importanti spazi nei quali è possibile raccogliere ed intercettare i nuovi bisogni emergenti espressi.

5. Il presente affidamento intende, quindi, richiamare con forza la centralità della persona e la necessità che il sistema si organizzi attorno ad essa per rispondere in maniera efficace ed integrata al suo bisogno ed evitando che i cittadini più fragili e meno informati vengano scoraggiati nella ricerca di aiuto e sostegno.



6. Dalle suddette finalità discendono le seguenti funzioni essenziali:

- **Informazione:** sulle risorse disponibili sul territorio e sulle modalità di accesso ai servizi esistenti, partendo dall'ascolto delle richieste e dei bisogni del cittadino. La funzione informativa contempla anche l'orientamento verso il canale per ottenerla;
- **Promozione sociale:** prevede la promozione all'esterno di un servizio e la sua visibilità sul territorio, assicura il corretto utilizzo del sistema integrato dei servizi sociali e socio-sanitari; promuove forme di collaborazione, reti di partenariato e di empowerment territoriale;
- **Accompagnamento – orientamento ai servizi:** funzione che indirizza attivamente l'utente verso il Servizio Sociale Professionale. L'affiancamento della persona nella prima fase dell'accesso non coincide con la presa in carico professionale. L'Accompagnamento può essere anche verso altri servizi dell'Amministrazione (Urp, Ufficio Scuola, Sportello Housing Sociale, Sportello Immigrati, sportello per alfabetizzazione digitale) o di altri enti (centri per l'impiego, Asl) e del privato sociale e terzo settore;
- **“Punto Insieme”:** istituito dalla L. Regionale 66/2008, è un servizio rivolto alle persone anziane non autosufficienti e ai loro familiari. Di fatto costituisce la porta d'ingresso ai servizi ed alle prestazioni in favore delle persone che non sono più in grado di provvedere autonomamente alle necessità di tutti i giorni;
- **Osservatorio:** consiste nella raccolta dati sulla domanda e il bisogno espresso dai cittadini. Funzione fondamentale per l'analisi della domanda e per il monitoraggio, la valutazione e la ri-programmazione dei servizi. Può rappresentare anche il primo momento di valutazione delle prestazioni erogate attraverso gli strumenti della customer satisfaction;
- **Gestione diretta della presa in carico lieve:** attivazione di servizi ed erogazione di contributi economici, in collaborazione con la rete dei servizi Istituzionali, del Privato Sociale e del terzo settore, (svolgendo un ruolo di coordinamento) a beneficio di cittadini che presentano bisogni economici semplici;
- **Partecipazione alle equipe multidisciplinari** per la definizione di interventi di contrasto alla povertà;
- **Potenziamento dell'accesso al servizio sociale** per la valutazione multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e per i sostegni da individuare nel progetto personalizzato come da normativa del reddito di cittadinanza;
- **Collaborazione con gli altri uffici comunali** indicati dai vari Comuni e, per quanto riguarda il Comune di Capannori, con l'Ufficio Assistenza alla Persona, l'U.R.P. e con lo Sportello Comune Amico per la gestione di emergenze socio-economiche e per le relative procedure di erogazione di benefici straordinari e temporanei.

Art. 3 – Durata, decorrenza, opzioni e proroga tecnica

1. Il servizio avrà una durata di 5 anni a partire dal 16.06.2021, e garantirà il regolare svolgimento delle attività inerenti agli Sportelli Solidarietà del Comune di Capannori. Inoltre è previsto, per il primo triennio, che il servizio sia reso anche presso gli sportelli sociali collocati presso i Comuni della Piana di Lucca (Capannori, Lucca, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica) mediante l'utilizzo delle risorse ministeriali della QSFP, gestita dal Comune di Capannori come ente capofila per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza. Il monte ore complessivo è così suddiviso:

- La gestione ordinaria degli Sportelli Solidarietà del Comune di Capannori consta indicativamente di n. 4.156 (quattromilacentocinquantesi) ore annuali, per 5 anni e, pertanto, di n. 20.780 (ventimilasettecentottanta) ore complessive riferite all'intero periodo;



- Il potenziamento degli sportelli collocati presso tutti i Comuni della Piana di Lucca, previsto per il primo triennio a valere sulla QSFP, consta indicativamente di n. 6.152 (seimilacentocinquantadue) ore annuali e, pertanto, di n. 18.456 (diciottomilaquattrocentocinquantasei) ore complessive riferite all'intero periodo.

2. L'appalto è soggetto ad un'eventuale opzione di incremento delle prestazioni che potranno essere finanziate con ulteriori fondi ministeriali. L'opzione, meglio disciplinata dall'art. 4, si configura come una modifica contrattuale durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016, e prevede la prosecuzione del potenziamento degli sportelli sociali collocati presso tutti i Comuni della Piana di Lucca anche per gli ultimi due anni di contratto, con ulteriori 6.152 ore annuali per un totale di 12.304 ore complessive aggiuntive.

3. Il Comune di Capannori ha la facoltà di prorogare, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, nel corso dell'esecuzione del contratto, la durata del medesimo per il tempo strettamente necessario (periodo massimo di 180 giorni) alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'Appaltatore è tenuto e si impegna sin d'ora all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune di Capannori. È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.

4. Resta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, ai sensi dell'art. 106 co. 12 del D. Lgs. 50/2016.

5. Il numero delle ore ha valore indicativo e non costituisce impegno specifico per la Stazione appaltante. L'Aggiudicatario è tenuto ad eseguire il servizio secondo le modalità previste dal presente Capitolato e alle condizioni economiche di cui alla propria offerta, essendo escluse variazioni di prezzo, rimborsi, indennizzi di sorta, salvo quanto stabilito all'art. 28 del presente Capitolato.

6. La decorrenza del contratto sarà dal 16.06.2021 o da eventuale diversa data stabilita con provvedimento del Dirigente del Settore servizi alla persona del Comune di Capannori, anche nelle more della stipulazione del contratto.

7. Nella fase contrattuale che precede la cessazione, per qualsiasi causa, del contratto di appalto (fase transitoria) l'Appaltatore dovrà assicurare, oltre a quanto previsto nel presente Capitolato, tutte le attività volte a rendere possibile il subentro del nuovo Appaltatore, compiendo ogni operazione necessaria ed utile, inclusa l'effettuazione di appositi incontri con l'Appaltatore entrante, finalizzata a garantire il corretto e compiuto passaggio di consegne, senza alcun onere aggiuntivo di qualsivoglia natura a carico del Comune di Capannori, e favorire in tal modo la necessaria continuità e correttezza nell'espletamento del servizio.

8. Ai fini del comma precedente, l'Appaltatore è tenuto e si obbliga, in particolare:

- alla predisposizione di una specifica Relazione per la gestione della suddetta fase transitoria contenente il dettaglio delle attività necessarie per il passaggio delle consegne, le relative tempistiche e le eventuali modalità di affiancamento del nuovo Appaltatore. Tale relazione dovrà essere sottoposta alla valutazione del Comune di Capannori almeno 3 (tre) mesi prima della cessazione del rapporto contrattuale, il quale potrà richiedere all'Appaltatore, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua presentazione, di apportarvi modificazioni e/o integrazioni.
- a fornire al nuovo Appaltatore e/o al Comune di Capannori, a semplice richiesta, tutta la documentazione tecnica ed amministrativa, unitamente ad ogni dato, notizia e informazione, concernenti il servizio di gestione degli Sportelli Solidarietà, nonché ad effettuare appositi incontri organizzativi con il personale direttivo del nuovo Appaltatore nei 2 (due) mesi antecedenti al termine fissato per il cambio di gestione. In particolare, il Servizio di coordinamento dell'Appaltatore uscente dovrà consegnare al Comune di Capannori, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza dell'appalto, tutte le schede contenenti i piani di assistenza e gli orari riferiti ad ogni singolo utente.



Art. 4 – Opzione di incremento della prestazione

1. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale beneficiasse, in corso di vigenza del contratto, di un ulteriore trasferimento utilizzabile per finanziare attività afferenti all'oggetto del presente appalto, la stessa potrà decidere, qualora lo ritenesse opportuno e in subordine alla perduranza dell'interesse pubblico che il servizio stesso è destinato a soddisfare, di destinare le suddette somme per estendere il potenziamento degli sportelli collocati presso tutti i Comuni della Piana di Lucca (Capannori, Lucca, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica) mediante l'utilizzo delle risorse ministeriali, gestite dal Comune di Capannori come ente capofila per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza. Il servizio proseguirà in continuità con il periodo precedente, sia per quanto riguarda le attività che per quanto riguarda le sedi di svolgimento.

2. Tale opzione si configura come una modifica del contratto durante il periodo di efficacia ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. a) del D. Lgs. 50/2016. La modifica in commento è solo opzionale e, nel caso venisse proposta, avrà decorrenza a partire dal 16.06.2024 o da altra data coincidente col termine inizialmente previsto per il potenziamento, fino alla scadenza del contratto che resta di 5 anni.

3. Le prestazioni rese sulla base del punto precedente saranno soggette agli stessi prezzi e condizioni di cui al presente Capitolato. Non sono previste clausole di revisione dei prezzi salvo quanto stabilito dall'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 5 - Valore dell'appalto

1. Il presente appalto è finanziato in parte con risorse proprie dell'Amministrazione Comunale, e in parte con risorse trasferite da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sulla QSFP 2020.

Spese per il personale

2. Il costo orario unitario del personale ammonta, con arrotondamento, ad € 19,95 (€ 782.621,38/39.231 h). L'importo orario relativo a ciascuna figura professionale è stato determinato sulla base delle tabelle approvate dal D.D. n. 7 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali dell'accordo relative ai costi medi del lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo 2020. È stato considerato il costo orario relativo ad assunzione a tempo determinato senza l'indennità di turno (11,7%), non prevista per il servizio richiesto. Le seguenti tabelle evidenziano il dettaglio dei costi e del monte ore:

GESTIONE ORDINARIA					
Figura professionale	Ore annue	Categoria	Costo orario	Costo annuo	Costo totale per 5 anni
Counsellor	2.933	C2	€ 18,98	€ 55.668,34	€ 278.341,70
Coordinatore	1.222	D3/E1	€ 22,06	€ 26.957,32	€ 134.786,60
TOTALE	4.155			€ 82.625,66	€ 413.128,30



POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO PRESSO I COMUNI DELLA PIANA DI LUCCA					
Figura professionale	Ore annue	Categoria	Costo orario	Costo annuo	Costo totale per 3 anni
Counsellor	2.852	C2	€ 18,98	€ 54.130,96	€ 162.392,88
Assistente sociale	2.037	D2	€ 20,66	€ 42.084,42	€ 126.253,26
Educatore prof.	652	D2	€ 20,66	€ 13.470,32	€ 40.410,96
Coordinatore	611	D3/E1	€ 22,06	€ 13.478,66	€ 40.435,98
TOTALE	6.152			€ 123.164,36	€ 369.493,08

Pertanto le spese per il personale ammontano a **€ 782.621,38**.

Altre spese

3. Al costo orario unitario del personale quantificato in € 19,95 è stato aggiunto un 12% così composto:

- 6% per le spese di gestione;
- 4% per gli utili d'impresa;
- 0,5 % per rimborsi chilometrici per eventuali trasferimenti;
- 1,5% per la strumentazione di cui all'art. 14.

pertanto il costo orario unitario onnicomprensivo (al netto dell'IVA) risulta, arrotondato alla seconda cifra decimale, pari a **€ 22,34**. Di conseguenza la cifra annuale onnicomprensiva per il primo triennio è pari a **€ 230.258,38** (di cui € 92.822,70 per la gestione ordinaria e € 137.435,68 per il potenziamento) e quella annuale per l'ultimo biennio è pari a **€ 92.822,70**.

Spese per opzione di incremento delle prestazioni

4. Sulla base di quanto stabilito all'art. 4, la spesa per la eventuale opzione di incremento per l'ultimo biennio delle prestazioni che potranno essere finanziate con ulteriori fondi ministeriali, riferita al potenziamento degli sportelli collocati presso tutti i Comuni della Piana di Lucca (Capannori, Lucca, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica) mediante l'utilizzo delle risorse ministeriali, gestite dal Comune di Capannori come ente capofila per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza, ammonta a **€ 274.871,36**.

Oneri per la sicurezza

5. Il committente in merito alla presenza di rischi dati da interferenze, come da art. 26 del D. Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., vista la determinazione dell'Autorità dei lavori pubblici (ora A.N.A.C.) n. 3/08, precisa che non sono stati riscontrati i suddetti rischi e pertanto non si rende necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei rischi da Interferenze). Non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza.

Importo a base di gara

6. L'importo complessivo a base di gara per 60 mesi è di **€ 876.420,54** oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, dovuti a rischi interferenziali di cui al comma 5 dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. che risultano quantificati, in funzione della tipologia dell'appalto pari a € 0,00.



Proroga tecnica (eventuale)

7. La durata massima prevista per la proroga è di 6 mesi ed equivale a € 46.411,35 oltre IVA. L'importo è stato calcolato sul valore del costo annuo onnicomprensivo riferito all'ultimo biennio.

Valore complessivo dell'appalto

8. Il valore complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'intera durata, inclusa la proroga tecnica di 6 mesi e l'opzione di potenziamento degli sportelli collocati presso tutti i Comuni della Piana di Lucca, è pari ad € 1.197.703,25 al netto dell'IVA.

PARTE SECONDA – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO, ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 6 – Prestazioni richieste

1. L'appaltatore dovrà garantire la gestione degli sportelli sociali del Comune di Capannori, capofila Reddito di cittadinanza per la Piana di Lucca, da svolgersi presso le sedi di cui all'art. 16, da effettuarsi attenendosi alle seguenti caratteristiche organizzative essenziali:

Front-office:

- ascolto, accoglienza, orientamento al cittadino;
- valutazione multidimensionale del bisogno;
- primo filtro della domanda di accesso ai servizi sociali complessi, ed eventuale avvio a percorsi di valutazione e presa in carico professionale;
- informazione al cittadino sul sistema dell'offerta di servizi pubblici e/o del privato sociale operante sul territorio locale;
- orientamento personalizzato rispetto alle opportunità attivabili che rispondano al bisogno espresso;
- invio ad altri servizi dell'Amministrazione comunale e di altri enti, nonché del terzo settore
- inserimento dati di contatto/accesso allo sportello, attraverso l'utilizzo dell'applicativo in uso dall'Amministrazione Comunale;
- supporto nella compilazione della modulistica per la richiesta di prestazioni/interventi standardizzati e non complessi, quali contributi a domanda, ecc..;
- colloqui valutativi di inserimento nel percorso comunale di erogazione contributi economici a cittadini residenti in condizioni di fragilità economica;
- Erogazione delle prestazioni previste dalla normativa regionale per gli anziani non autosufficienti, segnalazione "Punto insieme".

Back-office:

- mappatura, aggiornamento e costante raccordo con gli sportelli tematici ed i servizi territoriali;
- raccordo e integrazione operativa con gli operatori degli Uffici preposti alle attività inerenti all'oggetto del contratto in qualunque modo denominati, per l'attivazione dei servizi;
- raccordo e integrazione operativa con gli altri sportelli di accesso ai Servizi Comunali e, per il Comune di Capannori, con lo Sportello Comune Amico;
- promozione, sostegno e collaborazione in progetti rivolti all'inclusione sociale, all'integrazione e l'interazione tra persone;
- elaborazione di ipotesi progettuali personalizzate di assistenza economica non complessi legati a problematiche leggere di fragilità economica;
- istruttoria e partecipazione alle commissioni sociali integrate per l'erogazione dei contributi economici e/o servizi a cittadini che presentano problematiche economiche semplici;



- elaborazione di report e statistiche mensili, utilizzando anche l'applicativo in uso dall'Amministrazione Comunale;
 - raccordo operativo e risposta alle esigenze di reperimento dati richiesti dal Servizio Politiche di Welfare, relazione e sostegno alla persona.
2. L'appaltatore, inoltre, dovrà garantire che le attività dei servizi di cui sopra siano svolte in raccordo con il terzo settore e i servizi istituzionali del territorio attraverso:
- a) partecipazione a tavoli tecnici, seminari, incontri istituzionali;
 - b) partecipazione alla formazione prevista dal Comune di Capannori o da altri soggetti istituzionali;
 - c) elaborazione e diffusione di guide ai servizi, brochure informative;
 - d) elaborazione report e relazioni di andamento dei servizi.
3. Dovranno essere prodotti periodicamente (cadenza mensile, semestrale, annuale) in formato elettronico, i dati relativi all'andamento del servizio (es. numero accessi, tipologia di accesso, attività svolte distinte tra *front* e *back office*). Potranno essere richieste da parte del Committente, senza oneri aggiuntivi, altre forme di rendicontazione sull'andamento dei servizi, concordando tempi e modi con l'appaltatore.

Art. 7 – Organizzazione del servizio

1. L'Appaltatore deve eseguire i servizi indicati con organizzazione di personale e mezzi propri e/o sotto il proprio diretto controllo, nel rispetto e secondo le modalità previste dal presente Capitolato speciale nonché dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia.
2. L'Appaltatore garantisce che per l'esecuzione dei servizi nei termini richiesti dispone di un'organizzazione tecnico-amministrativa adeguata a soddisfare le esigenze contrattuali per tutto l'arco temporale di durata del presente affidamento. Le attività previste dal presente Capitolato, ancorché gestite dall'Appaltatore, rientrano nell'ambito dei servizi alla persona e pertanto devono essere espletate in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia, efficacia, efficienza e semplificazione tra i cittadini/utenti, il medesimo Appaltatore, il Comune di Capannori e gli altri Comuni della Piana di Lucca.
3. Il personale dell'Appaltatore deve essere adeguato per numero e qualifica alla rilevanza sociale dei servizi, alla natura quantitativa e qualitativa delle prestazioni del Servizio di gestione degli sportelli sociali, alle condizioni di cui all'offerta tecnica ed economica ed ai termini contrattuali pattuiti.
4. Il servizio di gestione ordinaria degli Sportelli Solidarietà del Comune di Capannori dovrà essere garantito continuativamente per tutti e cinque gli anni di durata dell'appalto, mentre il potenziamento degli sportelli collocati presso tutti i Comuni della Piana di Lucca (Capannori, Lucca, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica) mediante l'utilizzo delle risorse ministeriali, gestite dal Comune di Capannori come ente capofila per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza è previsto solo per i primi tre anni, fatta salva l'opzione di modifica di cui all'art.4. Le figure professionali che dovranno essere impiegate sono come di seguito ripartite:

Annualità	Assistente Sociale	Educatore Professionale	Counsellor	Coordinatore
I, II, III	50 ore	16 ore	142 ore	45 ore
IV, V	50 ore	16 ore	70 ore	15 ore

5. L'articolazione del servizio presso le sedi territoriali sarà comunicata in sede di avvio del servizio.



6. L'Appaltatore del servizio curerà inoltre:

- l'organizzazione degli orari di lavoro degli operatori, in conformità alle indicazioni fornite dai referenti indicati da ogni singolo Comune, secondo le necessità degli utenti ed in relazione alle fasce orarie previste e sopra specificate;
- l'organizzazione delle sostituzioni in caso di assenza degli operatori per ferie, permessi, malattie, ecc., in accordo con i referenti dei Comuni e salvaguardando le necessità dell'utenza. Le sostituzioni saranno preventivamente programmate attraverso il passaggio delle informazioni tra operatore titolare e sostituto al fine di garantire la continuità del servizio e del piano di assistenza. In caso di assenze improvvise dell'operatore, la sostituzione verrà garantita allo stesso modo sopra descritto e, se necessario, organizzata il giorno stesso in cui l'Appaltatore verrà informato;
- lo svolgimento di incontri interni di natura tecnico-organizzativa con il proprio personale;
- la realizzazione dell'attività di formazione/aggiornamento professionale;
- il raccordo costante con i referenti comunali;
- la partecipazione agli incontri di coordinamento programmati con il Comune di Capannori per la programmazione delle attività e per la verifica sull'andamento del servizio compresa la diffusione delle "buone prassi".

7. L'Appaltatore è obbligato all'osservanza degli adempimenti posti a tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene dei lavoratori e degli utenti così come sancito dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, da tutte le vigenti disposizioni in materia e norme collegate, successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 – Rendicontazione del potenziamento degli sportelli sociali collocati presso i Comuni della Piana di Lucca

1. Il potenziamento degli sportelli sociali collocati presso i Comuni della Piana di Lucca (Capannori, Lucca, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Pescaglia e Villa Basilica) mediante l'utilizzo delle risorse ministeriali della QSFP, gestita dal Comune di Capannori come ente capofila per l'attuazione del Reddito di Cittadinanza, sarà oggetto di apposita rendicontazione. In particolare l'Appaltatore si impegna a produrre la seguente documentazione:

- Fattura;
- CV del personale impiegato;
- F24 del personale impiegato;
- Relazione delle attività;
- Timesheet delle singole risorse impiegate nell'operazione in relazione alle giornate indicate in fase di offerta del servizio;

2. Le modalità di rendicontazione e i relativi giustificativi sono soggetti a variazione sulla base dell'eventuale aggiornamento che potrà intervenire in merito alle Linee Guida per l'impiego della Quota servizi del Fondo povertà da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Art. 9 – Servizio di coordinamento

1. Nell'ambito dell'organizzazione del servizio, l'Appaltatore svolge un ruolo complementare e di collaborazione rispetto alle competenze del Comune di Capannori e, a tal fine, metterà a disposizione operatori esperti nel coordinamento di sportelli di front-office, di politiche a contrasto della povertà e di lavoro in rete con il terzo settore, oltre che con consolidate capacità di organizzazione del personale coinvolto nell'appalto.

2. Il coordinamento del servizio è articolato nel modo seguente:

- 30 ore settimanali dedicate alla gestione ordinaria degli Sportelli Solidarietà del Comune di Capannori, che include anche la partecipazione del coordinatore alle equipe multidisciplinari;



- 15 ore settimanali dedicate al potenziamento degli sportelli sociali collocati presso i Comuni della Piana di Lucca.
3. Il Coordinatore dovrà essere in grado di intervenire e assumere decisioni in merito all'organizzazione e allo svolgimento del servizio in oggetto, in particolare fronteggiando criticità urgenti che dovessero emergere.
4. I nominativi degli operatori addetti al coordinamento dovranno essere comunicati al Comune di Capannori prima dell'attivazione del servizio (e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione), allegando copia fotostatica del relativo titolo e curriculum professionale in riferimento a quanto previsto dal presente articolo.

Art. 10 – Requisiti professionali, ruolo e funzioni del personale impiegato

1. Le figure professionali dovranno possedere un'adeguata qualificazione per il profilo che andranno a ricoprire, dettagliata come segue:

- Assistente Sociale: iscrizione all'albo B dell'ordine degli assistenti sociali;
- Educatore Professionale: laurea in scienze dell'educazione;
- Counsellor: diploma di counselling.

2. La tipologia di servizio e le problematiche che derivano dal dover rispondere ai bisogni di una utenza differenziata richiedono, per il perseguimento degli obiettivi, la definizione di un metodo di lavoro degli operatori che sia complementare a quello svolto dai Servizi sociali comunali ed il più possibile collegato con gli altri servizi territoriali, nonché con gli altri sportelli di front-office delle Amministrazioni.

3. Il personale dovrà quindi avere competenze in merito al colloquio, alla valutazione multidimensionale del bisogno, alla presa in carico di bisogni semplici, al lavoro di rete, al lavoro in equipe.

4. Nell'impiego del personale l'appaltatore deve preferire, a parità di condizioni, in prima istanza, coloro che già hanno prestato servizio in attività analoghe a quelle previste del presente appalto. Tale previsione non si applica alla figura del Counsellor.

5. L'appaltatore per il servizio Sportelli Solidarietà deve utilizzare operatori altamente qualificati nelle relazioni di aiuto, emotivamente idonei per la gestione e la realizzazione dell'attività relativa al presente appalto, scelto con criteri di assoluta scrupolosità, di buona condotta ed in possesso di idonei requisiti attinenti alle diverse attività da realizzare, assicurando la loro specifica competenza e preparazione per gli interventi cui sono destinati, che siano in possesso di un'adeguata preparazione sul sistema dei servizi sociali e socio sanitari e comprovate capacità di relazione e di comunicazione. I dipendenti dell'appaltatore devono tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, specie nei confronti degli utenti, ed agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica.

6. In particolare, il personale impiegato per lo svolgimento del servizio deve:

- tenere un comportamento improntato alla massima disponibilità e cortesia nei confronti dell'utenza;
- agire con diligenza professionale; mantenere in ogni occasione un contegno riguardo e corretto;
- osservare il divieto di accettare da chiunque compensi, in qualsiasi forma e natura, in relazione alle prestazioni effettuate nello svolgimento del servizio;
- collaborare con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

7. Il personale è tenuto al segreto d'ufficio, in particolare viene fatto divieto di fornire, a soggetti non autorizzati, informazioni riguardanti gli utenti. Deve essere garantita la riservatezza assoluta relativamente a tutto ciò di cui il personale viene a conoscenza nel rapporto con gli utenti, nonché il rigoroso rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196/2003). La non osservanza di tali disposizioni costituisce un motivo per esigere sostituzione degli operatori.



8. L'Aggiudicatario provvederà a fornire apposito fascicolo per ciascun soggetto impiegato nel servizio contenente copia della carta di identità, titolo di studio, curriculum professionale, documentazione relativa all'inquadramento contrattuale, previdenziale ed assicurativo.

9. Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere alle dipendenze e sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità dell'Appaltatore. L'appaltatore è responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze del presente articolo.

Art. 11 – Rapporti con il personale

1. L'Appaltatore è l'unico responsabile, a norma delle vigenti disposizioni, delle condizioni di idoneità del proprio personale al servizio ed il Comune di Capannori è espressamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità verso il personale impiegato.

2. Gli operatori che prestano la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Appaltatore non hanno, sotto alcun profilo, rapporti con il Comune di Capannori. Pertanto il Comune stesso non ha alcun obbligo nei confronti di detti operatori e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento dell'attività, dovessero subire o procurare ad altri e a cose. Ogni operatore deve essere fisicamente idoneo alla specifica mansione lavorativa ed in possesso di un tesserino identificativo di riconoscimento munito di fotografia, generalità, qualifica professionale, e denominazione dell'Aggiudicatario, appuntato in maniera visibile, nonché utilizzare un abbigliamento adeguato all'esecuzione dei servizi nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa vigente.

3. Nel caso di ottenimento da parte del Comune di Capannori del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, lo stesso Comune, previa contestazione delle inadempienze ascritte ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle eventuali controdeduzioni, provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza a valere sulle somme da versare a titolo di corrispettivo o depositate a titolo di cauzione definitiva la quale dovrà essere reintegrata a termini del successivo articolo 36. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Comune di Capannori direttamente agli Enti previdenziali ed assicurativi, fatta salva l'applicazione a carico dell'Appaltatore delle penali di cui all'articolo 38.

4. Si richiama quanto disposto dall'articolo 30, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 50/2016, in tema di intervento sostitutivo, nel caso di inadempienza contributiva e retributiva.

Art. 12 - Trattamento e tutela dei lavoratori

1. L'Aggiudicatario, si obbliga al rispetto, nei confronti del proprio personale dipendente, e se costituita sotto forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, di tutte le disposizioni in materia di obblighi assicurativi, previdenziali, assistenziali, retributivi, attualmente dettate dalla legge ed a uniformarsi ad ogni eventuale modifica legislativa che fosse introdotta nel periodo temporale del presente appalto.

2. L'Aggiudicatario si obbliga altresì a rispettare le disposizioni relative alla prevenzione e all'infortunistica, alla sicurezza sul lavoro, alle leggi antinquinamento.

3. L'Aggiudicatario inoltre si obbliga a rispettare tutte le disposizioni contenute nei Contratti Collettivi Nazionali di Categoria e negli Accordi Integrativi eventualmente in essere inquadrando il personale impiegato nel livello corrispondente alla qualifica professionale rivestita e retribuendolo in base ai Contratti Collettivi del Settore di riferimento. L'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, accertata dall'Amministrazione Comunale ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà l'introito automatico della cauzione, previa contestazione dell'inadempienza accertata. In tal caso lo svincolo e la restituzione della cauzione non saranno effettuati fino a quando



l'Ispettorato del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. L'Aggiudicatario non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione Comunale né avrà titolo al risarcimento dei danni.

4. L'Aggiudicatario si obbliga a riconoscere al personale impiegato il rimborso chilometrico per gli spostamenti effettuati nell'espletamento del servizio con il proprio automezzo e le maggiorazioni per lavoro festivo nella misura stabilita dai Contratti di riferimento.

5. L'Aggiudicatario libera il Comune di Capannori da qualsiasi responsabilità derivante da infortuni sul lavoro e/o da qualsiasi altro danno derivante dall'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato.

6. L'Aggiudicatario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o indiretta per mancato rispetto di obblighi di legge o contrattuali assunti verso terzi nello svolgimento del servizio o per danni comunque causati ad utenti del servizio o anche a terzi e a loro beni dal proprio personale.

Art. 13 – Formazione ed aggiornamento del personale

1. L'Aggiudicatario, si impegna a garantire un'adeguata formazione di tutto il personale impiegato per l'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, sia prima della presa in servizio sia nel corso dell'appalto. Adeguata formazione deve essere pertanto garantita anche al personale impiegato in sostituzione degli operatori titolari assenti. Resta inteso che l'attività formativa dovrà essere svolta al di fuori del monte ore previsto per l'espletamento del servizio e ogni onere relativo alla stessa è a carico dell'Aggiudicatario.

2. L'Appaltatore è tenuto ad attivare direttamente oppure ad aderire ad iniziative di formazione ed aggiornamento degli operatori impegnati nei servizi descritti nel presente Capitolato, garantendo obbligatoriamente a tutti gli operatori in servizio un minimo di 10 (dieci) ore di formazione/aggiornamento nel corso di ogni dodici mesi lavorativi.

3. L'Appaltatore dovrà previamente comunicare al Settore servizi sociali del Comune di Capannori almeno 2 (due) mesi prima della decorrenza di ogni anno di appalto il singolo Piano annuale contenente gli obiettivi didattici della formazione e della supervisione, l'oggetto, il calendario, la durata e la sede dell'iniziativa formativa, le generalità dei soggetti incaricati della formazione e supervisione nonché l'elenco nominativo degli operatori partecipanti ed ogni altro elemento utile.

4. Il Comune di Capannori potrà effettuare delle verifiche in merito al contenuto delle iniziative stesse, formulare osservazioni e chiedere chiarimenti. E' fatto obbligo all'Appaltatore di produrre al termine di ogni Piano annuale una dettagliata relazione di sintesi sulle attività svolte che sarà sottoposta a verifica da parte del Comune di Capannori, con particolare riferimento alla corrispondenza tra l'attività effettivamente realizzata e quanto offerto in sede di gara.

Art. 14 - Sostituzione del personale

1. L'Aggiudicatario si obbliga a garantire la sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo (a titolo esemplificativo citiamo la malattia, l'infortunio) immediatamente o al massimo entro 24 ore dal verificarsi dell'evento qualora l'assenza sia da considerarsi improvvisa.

2. Si obbliga altresì alla sostituzione del personale, entro 72 ore dalla segnalazione, qualora lo stesso non risulti idoneo allo svolgimento del servizio o comunque non abbia rispettato le disposizioni in materia di comportamento così come indicato nel paragrafo di cui sopra (a titolo meramente esemplificativo citiamo i comportamenti non professionali o consoni alla tipologia del servizio offerto ovvero il mancato svolgimento, con la dovuta cura e diligenza, delle mansioni affidategli). In dette ipotesi ed in quelle ulteriori che potrebbero verificarsi, il personale chiamato alla sostituzione deve essere di pari qualifica e con pari esperienza rispetto a quello sostituito. Inoltre, l'Aggiudicatario, nonostante la possibilità di intervenire nelle 24 o nelle 72 ore dal verificarsi dell'evento, deve comunque assicurare che il servizio non subisca interruzioni di sorta.



Art. 15 – Clausola sociale di salvaguardia per il personale

1. Anche ai sensi e per gli effetti di cui al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici ed i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, e giusta l'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, l'Appaltatore accetta di assumere prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'Appaltatore uscente, impiegati nel servizio di gestione degli Sportelli Solidarietà di cui al presente affidamento ed in possesso dei prescritti titoli e requisiti professionali, in numero armonizzabile con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'effettuazione del servizio medesimo.

2. La previsione di cui al comma precedente costituisce per il Comune di Capannori "clausola sociale" ispirata alla promozione ed alla valorizzazione di esigenze sociali ed in particolare:

- fattore di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali del predetto personale;
- fattore di garanzia del servizio erogato, sussistendo l'interesse pubblico a conservare la professionalità e l'esperienza del personale in servizio in modo da mantenere gli standard qualitativi raggiunti trattandosi di espletare un servizio particolarmente delicato per le caratteristiche intrinseche dell'utenza che richiedono capacità non solo di tipo professionale ma anche di relazione umana.

Art. 16 – Sede operativa e reperibilità

1. Il Committente, in collaborazione con i Comuni della Piana di Lucca, mette a disposizione dell'Appaltatore tutti i locali necessari così come individuato nel presente capitolato per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto, gli arredi e le attrezzature e i materiali in dotazione in regola con le vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, è tenuto a:

- disporre verifiche e controlli sullo stato d'uso e di mantenimento dei locali, delle attrezzature e dei materiali di cui al punto precedente, provvedendo alla loro eventuale sostituzione e integrazione;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali, delle attrezzature e delle macchine di proprietà comunale;
- mantenere a proprio carico le utenze di gas metano, luce, acqua;
- espletare le attività di pulizia provvedendo a fornire anche tutto il materiale occorrente per la sanificazione e l'utilizzo dei bagni da parte degli operatori e degli utenti dei servizi.

2. Gli operatori addetti agli sportelli sociali, e al relativo coordinamento e Back office, svolgono la loro attività prevalente:

- presso le sedi adibite a sportello sociale situate presso i Comuni della piana di Lucca (Capannori, di Lucca, Altopascio, Porcari, Montecarlo, Pescaglia, Villa Basilica) che verranno comunicate in fase di attivazione del servizio.

Art. 17 – Strumentazione, mezzi e materiali

1. Per facilitare l'erogazione delle prestazioni oggetto del capitolato, l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione degli operatori:

- computer portatili, telefoni cellulari e sim con abbonamento con minuti e internet sufficienti allo svolgimento del servizio;
- dispositivi di protezione individuale (mascherine) e pannelli protettivi in plexiglass per ciascuna postazione di lavoro;



- documentazione, testi, pubblicazioni ed altro materiale informativo relativo ai servizi di gestione degli Sportelli, consultabili dal singolo operatore, nonché momenti di informazione ed aggiornamento.
2. Il personale deve utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni, adempiendo alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di sicurezza e salute dei lavoratori ad esse applicabili.
 3. Il personale deve utilizzare eventuali dispositivi di protezione individuali in conformità a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 81/2008, provvedendo al controllo periodico, all'eventuale sostituzione e/o integrazione.
 4. L'Appaltatore deve ottemperare nei confronti del personale al programma informativo e formativo sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione conformemente a quanto disposto dal citato decreto legislativo n. 81/2008.

Art. 18 – Sistema informatico di gestione

1. L'Appaltatore deve garantire, per l'intera durata del contratto di appalto e a proprie spese, una piena e fattiva collaborazione al processo di implementazione della gestione informatizzata comunale, anche attraverso la partecipazione ad apposite riunioni, nonché l'esecuzione di ogni adempimento necessario ad assicurare la compatibilità e l'integrazione del proprio sistema applicativo-informatico con quello utilizzato dai vari Comuni per il caricamento delle prestazioni erogate sulla base delle diverse tipologie di attività.

Art. 19 - Volontariato

1. L'associazionismo e il volontariato saranno coinvolti con l'obiettivo di incrementare, coordinare e promuovere le diverse iniziative già attivate sul territorio.
2. Le prestazioni dei volontari potranno essere utilizzate in maniera integrativa e non sostitutiva rispetto al personale dipendente e il loro contributo si deve intendere aggiuntivo rispetto alla determinazione del monte orario stimato dell'appalto, senza costi a carico del Comune.
3. L'Affidatario si rende disponibile ad attivare le risorse presenti nel territorio e già impegnate in una progettualità con l'Amministrazione Comunale.

Art. 20 – Avvio, variazione, sospensione, cessazione del servizio

1. E' competenza esclusiva del Comune di Capannori decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio oggetto del presente appalto. Il mancato rispetto delle decisioni del Comune medesimo costituisce inadempimento e dà titolo all'applicazione delle penali previste all'art. 38 e all'eventuale risoluzione del contratto. Il Committente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- a. per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b. per cause impreviste e imprevedibili, accertate dal committente;
- c. per la presenza di eventi inerenti alla natura e specificità dei luoghi sui quali si svolgono le attività, verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto;
- d. nell'esclusivo interesse del Committente, le varianti, in aumento o in diminuzione, sono finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, entro i limiti e condizioni stabilite dall'art. 311 del D.P.R. 207/2010. Inoltre, l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'appaltatore e che siano ritenute opportune dal Committente.



2. L’Affidatario deve garantire l’avvio del Servizio entro 10 giorni dalla richiesta scritta del RUP.

Art. 21 – Variazioni dell'organizzazione

1. Eventuali modifiche dell'orario e/o delle modalità di servizio determinate da situazioni particolari dovranno essere tempestivamente comunicate dall'operatore al Servizio di coordinamento dell’Appaltatore che a sua volta si racconderà con i referenti comunali.

2. Il Servizio di coordinamento dell'Appaltatore, in accordo con i referenti comunali, è tenuto a collaborare per ogni esigenza particolare che dovesse rendersi necessaria al fine di una migliore gestione dei servizi avviati.

Art. 22 – Garanzia di continuità del servizio

1. Alla scadenza del Contratto ed anche in caso di risoluzione anticipata dello stesso rispetto alla scadenza naturale, l’Affidatario è tenuto a garantire, nel rispetto di tutti gli obblighi, la continuità del Servizio sino all’individuazione di un nuovo soggetto gestore dello stesso.

2. L’Affidatario dovrà impegnarsi a favorire il passaggio delle competenze alla nuova aggiudicataria concordando con essa le modalità di presa in carico degli utenti, evitando ogni interruzione nell’erogazione del servizio oggetto dell’appalto.

Art. 23 – Sciopero e/o interruzione del servizio

1. I servizi oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi di pubblico interesse, e come tali, non potranno essere sospesi o interrotti, salvo in caso di sciopero, così come successivamente disposto.

2. In caso di sospensione o di interruzione anche parziale del servizio, l’Amministrazione Comunale si riserva di sostituirsi all’Appaltatore, con rivalsa a carico di quest’ultimo delle relative spese e applicazione delle conseguenti sanzioni e rifusione dell’eventuale risarcimento dei danni.

3. La ditta appaltatrice si obbliga a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti le disposizioni di cui alla legge 12.06.1990, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni “sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali”, nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l’attuazione della predetta legge.

4. Sulla base di quanto stabilito dalla sopra citata legge, in caso di proclamazione di sciopero, la ditta aggiudicataria si impegna a garantire, concordandolo con il Responsabile del Settore comunale, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi ritenuti essenziali, se previsti dalla normativa.

5. Per le ore non prestate nulla è dovuto alla ditta appaltatrice, in caso di sciopero.

6. Le interruzioni dei servizi per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti. Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevedibile ed al di fuori dal controllo dell’Impresa appaltatrice che quest’ultima non possa evitare con l’esercizio della diligenza richiesta dal presente Capitolato.



PARTE TERZA – RAPPORTI ECONOMICI

Art. 24 – Importo del contratto

1. L'importo complessivo a base di gara per 60 mesi è di **€ 876.420,54** oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, dovuti a rischi interferenziali di cui al comma 5 dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. che risultano quantificati, in funzione della tipologia dell'appalto pari a € 0,00.
2. Il valore complessivo dell'appalto, stimato ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, per l'intera durata, inclusa la proroga tecnica di 6 mesi e l'opzione di potenziamento degli sportelli collocati presso tutti i Comuni della Piana di Lucca, è pari ad **€ 1.197.703,25** al netto dell'IVA.
3. Con il corrispettivo offerto in sede di gara l'Aggiudicatario si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dalla Stazione appaltante per il servizio di che trattasi.

Art. 25 – Corrispettivo

1. Il compenso per l'affidamento è quello fissato in sede di aggiudicazione.
2. Il prezzo offerto in sede di gara e l'importo orario onnicomprensivo derivante dalle articolazioni previste dall'art. 5, dovranno rimanere fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, salvo quanto stabilito all'art. 28.
3. Il Comune di Capannori riconoscerà all'affidataria solo il numero di ore effettivamente prestate nel periodo in relazione al costo unitario, oltre IVA, indicato dall'impresa, ai fini della fatturazione, nel modulo "Offerta economica".
4. Il corrispettivo si riferisce ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del presente appalto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti Autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
6. Il corrispettivo contrattuale è fissato a proprio rischio dall'Appaltatore in sede di gara in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è, pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'Appaltatore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea, salvo quanto stabilito all'art. 28.
7. Con tale corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente ai servizi del presente appalto, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatta con il pagamento del corrispettivo pattuito, essendo esclusi adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo medesimo che non siano espressamente previsti dal presente Capitolato. In particolare, il corrispettivo è comprensivo di tutto quanto specificato nel presente Capitolato, nel bando di gara e nell'offerta tecnica presentata. L'importo unitario orario è comprensivo di tutte le voci di costo connesse all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente Capitolato, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - costo relativo all'organizzazione e coordinamento degli sportelli sociali;
 - costo per il personale, comprese le attività svolte nei giorni festivi e ogni onere aziendale dovuto al personale;
 - costo per la formazione e la supervisione;
 - rimborsi chilometrici per eventuali trasferimenti;
 - strumentazione di cui all'art. 14.
 - costo relativo agli adempimenti in tema di sicurezza di cui al D. Lgs. n.81/08 e s.m.i.;
 - ogni altro costo diretto e indiretto connesso all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente appalto.



8. Si specifica, inoltre, che il corrispettivo contempla la remunerazione di tutte le voci di costo che l'Appaltatore deve sostenere per il presente appalto, comprese quelle dell'offerta tecnica.

9. Con il suddetto corrispettivo l'Appaltatore si intende altresì compensato per qualsiasi onere derivante dalla fornitura di materiali e/o dall'acquisizione di tutti gli eventuali servizi strumentali allo svolgimento delle attività programmate per gli operatori impiegati nel servizio, nonché per i costi inerenti l'utilizzo dei locali, sia di quelli messi a disposizione dalla stazione appaltante e da terzi, sia quelli dell'appaltatore, per lo svolgimento delle attività.

10. L'importo contrattuale si intende, pertanto, fisso, invariabile e indipendente da qualunque eventualità sopravvenuta o di cui l'appaltatore non abbia eventualmente tenuto conto. L'Appaltatore non avrà perciò ragione di pretendere aumenti di prezzo, indennità speciali di alcun genere o quant'altro per l'aumento dei costi o per costi non previsti, salvo quanto stabilito all'art. 28.

Art. 26 – Servizio addebitabile

1. Il servizio addebitabile al Comune di Capannori comprende le ore effettivamente prestate presso gli Sportelli, le ore di lavoro in equipe, le ore previste per gli incontri di verifica con il Servizio sociale comunale.

2. Non sono addebitabili i tempi di percorrenza (trasferimenti) necessari agli operatori per raggiungere i vari luoghi di lavoro durante le ore di servizio; tale costo è incluso nel costo orario come meglio specificato all'articolo 5.

3. Non sono altresì addebitabili i costi necessari all'acquisto della strumentazione di cui all'art. 14., come meglio specificato all'articolo 5.

Art. 27 – Fatturazione e pagamenti

1. All'Appaltatore spetta, a compenso degli impegni assunti, un corrispettivo sulla base dei servizi effettivamente prestati e dietro presentazione di regolare fattura fiscale, con cadenza mensile posticipata, in conformità al prezzo orario stabilito in sede di aggiudicazione. Ogni fattura deve contenere il numero di ore fornite complessivamente nel mese.

2. Nel caso di ATI, per la gestione degli aspetti fiscali, pur mantenendo ogni Ditta la titolarità del credito e pertanto l'autonomia di emissione delle relative fatture, l'Amministrazione pagherà il soggetto capogruppo, il quale, ai sensi di Legge, detiene un potere di rappresentanza esclusiva delle imprese mandanti nei confronti della stazione appaltante, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto.

3. I pagamenti saranno effettuati entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura elettronica per consentire alla Stazione appaltante le verifiche e gli accertamenti circa la regolarità delle prestazioni eseguite e la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia. Dal pagamento del corrispettivo potrà essere detratto l'importo delle eventuali pene pecuniarie applicate per inadempienza a carico della ditta appaltatrice e quant'altro dalla stessa dovuto.

4. I pagamenti avverranno, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, esclusivamente a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato acceso presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a., anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche e che sarà comunicato alla Stazione appaltante dall'Appaltatore nei termini di cui all'art. 3, comma 7, della citata legge 136/2010, corredati delle informazioni ivi previste.

5. Ferme restando le dovute informazioni previste dalla vigente normativa in materia di fatturazione, si rammenta l'obbligo, pena l'impossibilità di procedere al pagamento con conseguente rifiuto della fattura:

- a) dell'emissione di fattura elettronica (art. 1, comma 209, della legge n. 244/2007, art. 25 del d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014), secondo le specifiche tecniche di cui al d.m. n. 55/2013 sull'elaborazione e trasmissione della fattura stessa, con successive modificazioni ed integrazioni;



b) dell'indicazione nella fattura elettronica:

- del Codice Univoco Ufficio: I5L4AS;
- del CIG: 8701538052;
- della "Scissione dei pagamenti" prevista dall'art. 1, c. 629, lettera b), della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), che ha introdotto il nuovo art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/1972.

6. La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano stati contestati addebiti all'impresa affidataria.

Art. 28 – Revisione periodica del prezzo

1. Il prezzo di aggiudicazione si intende valido ed immodificabile per tutto il periodo di durata del contratto. Con detto corrispettivo l'Appaltatore è del tutto compensato per il servizio reso senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori emolumenti, salvo quanto disposto nel successivo comma.

2. Il prezzo di aggiudicazione è fisso nel primo anno di durata del contratto. Decorso il primo anno di esecuzione dell'appalto, l'importo di aggiudicazione, al netto dell'IVA, verrà rivalutato annualmente secondo la variazione percentuale media annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) pubblicato ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392 ed ai sensi dell'articolo 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, in conformità all'art. 106, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 29 – Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'appaltatore si obbliga:

- a) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi all'appalto oggetto del presente contratto su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A.; movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'articolo 3, commi 2 e 3, della citata legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;
- b) a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della citata legge n. 136/2010;
- c) a comunicare al Comune di Capannori tempestivamente e comunque entro sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i, ai sensi del predetto art. 3, comma 7, della legge n. 136/2010. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati;
- d) ad inserire, a mente dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate al presente servizio, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;



- e) che nei contratti di cui al precedente punto d), verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione espressa del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata legge n. 136/2010;
- f) a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Lucca della notizia dell'inadempimento della propria controparte di cui sopra alla lettera d), agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, al fine di consentire alla stazione appaltante di verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9, della citata legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante medesima copia di tutti i contratti di cui alla precedente lettera d), ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, debitamente sottoscritta a termini dell'art. 38, comma 3, del medesimo d.P.R. n. 445/2000, attestante, dettagliandoli, che nei relativi contratti è stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale la controparte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata legge n. 136/2010.

Resta inteso che il Comune di Capannori si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo allo scopo la produzione, entro i termini che saranno indicati, dei relativi contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto. In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC), con eventuali modificazioni e integrazioni successivamente intervenute.

2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente Capitolato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

PARTE QUARTA – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E FINALI

Art. 30 – Obblighi di riservatezza

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza anche occasionalmente, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto. In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza saranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale con il Comune di Capannori. L'appaltatore ha altresì l'obbligo di non effettuare alcuna pubblicazione o altra divulgazione di tali informazioni e dati, né di quanto abbia costituito oggetto della prestazione, senza aver preventivamente sottoposto i testi relativi al Comune di Capannori e averne ottenuto l'eventuale consenso scritto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto.

3. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di riservatezza anzidetti.

4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune di Capannori ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune stesso.



5. L'Appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla Stazione appaltante.

Art. 31 – Trattamento dei dati personali

1. L'Appaltatore si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito, in particolare, dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e dal Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016 – Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), con particolare attenzione a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare, oltre agli eventuali ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere, emessi dalle competenti Autorità.

2. L'affidamento comporta in capo all'Appaltatore l'assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento di dati personali effettuato per conto del Comune di Capannori quale titolare del trattamento, previa valutazione da parte del Comune medesimo di quanto previsto dalla normativa europea in materia (citato Regolamento UE 2016/679). L'Appaltatore sarà quindi individuato quale Responsabile del trattamento secondo le previsioni di apposito schema di accordo facente parte della documentazione di gara e che sarà allegato come parte integrante del contratto.

Art. 32 – Obbligazioni generali dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto, nei relativi allegati e nell'offerta presentata in sede di gara.

3. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della Stazione appaltante e senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa della stessa. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dalla Stazione appaltante e/o da terzi. In ogni caso, l'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

4. Eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare norme e prescrizioni, anche successivamente emanate, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti della Stazione appaltante, assumendosene ogni relativa alea.

5. Il servizio deve essere svolto dall'Appaltatore in modo tale da stabilire un rapporto di fiducia tra i cittadini e il Comune di Capannori. Egli lo conforma al dovere costituzionale di rispettare i principi di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione e lo ispira alla cura dell'interesse pubblico.

6. L'Appaltatore si impegna ad espletare il servizio nel modo più semplice ed efficiente nell'interesse della Stazione appaltante, assumendosi la piena ed incondizionata responsabilità connessa ai propri compiti. La Stazione appaltante, da parte sua, si impegna a mettere in grado l'Appaltatore di svolgere correttamente il servizio, collaborando per quanto necessario all'espletamento delle relative attività, fermo restando, in ogni caso, che l'Appaltatore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dalla stazione appaltante e/o da terzi autorizzati.

7. L'Appaltatore provvederà, a propria cura e spese, a:



- impiegare tutte le strutture ed il personale necessario per la perfetta esecuzione del contratto;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Stazione appaltante di monitorare la conformità dei servizi alle prescrizioni contrattuali;
- predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo tese alla buona e corretta esecuzione contrattuale, che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante;
- comunicare immediatamente alla Stazione appaltante le eventuali variazioni nella propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto e negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- comunicare immediatamente alla Stazione appaltante ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- malleverare e tenere indenne la Stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;
- rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dalla contrattazione collettiva di settore di cui all'art. 51 del d.lgs. n. 81/2015 o dalle disposizioni internazionali.

8. Per l'espletamento del servizio, l'Appaltatore dovrà avvalersi di personale qualificato e professionalmente idoneo in relazione alle specifiche prestazioni contrattuali. In particolare, detto personale dovrà possedere i requisiti professionali di cui all'art. 10 del presente Capitolato.

9. Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra il Comune di Capannori ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni contrattuali. L'Appaltatore riconosce che il Comune di Capannori risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra la ditta stessa ed il personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Ogni operatore impiegato nel servizio deve essere in possesso di un tesserino identificativo nel rispetto delle disposizioni di legge.

10. Tutto il personale adibito ai servizi oggetto del presente capitolato lavorerà sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti della Stazione appaltante che nei confronti di terzi, impegnandosi all'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei contratti collettivi di lavoro applicabili al personale stesso. La Stazione appaltante è sollevata da ogni controversia e responsabilità, presente o futura, derivante o conseguente, circa il rapporto di lavoro intercorrente tra l'Appaltatore ed il predetto personale.

11. L'Appaltatore assumerà a proprio esclusivo carico la più completa ed assoluta responsabilità civile e penale per sinistri o danni di qualsiasi genere a persone e/o cose, direttamente o indirettamente causati o subiti dal personale impiegato nel servizio, sollevando espressamente ed interamente la Stazione appaltante da qualsivoglia responsabilità anche indiretta.

12. L'Appaltatore si assume completamente tutti gli oneri per imposte e tasse, nessuna esclusa, applicati od applicabili in futuro in relazione all'oggetto dell'affidamento, nonché tutte le previdenze necessarie per evitare il verificarsi di danni alle persone ed alle cose, come pure le spese di assicurazione e l'eventuale risarcimento di danni esonerando in tal senso la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che dovessero subire terzi.

13. L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche mediante controlli a vista sulle modalità di espletamento del servizio, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche e controlli.

14. L'Appaltatore prende atto ed accetta che i servizi oggetto del contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della loro consistenza e della dislocazione delle sedi di esecuzione.



15. In caso di sostituzione, ancorché temporanea, del personale impiegato, l'Appaltatore ne dovrà fornire comunicazione scritta al Settore servizi alla persona del Comune di Capannori. Resta inteso, che il nuovo personale impiegato dovrà essere in possesso dei prescritti requisiti professionali e di idoneità.

Detto Settore, entro dieci giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione del personale privo dei prescritti requisiti e/o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee. Trascorso tale periodo senza che la citata Direzione si sia espressa, l'appaltatore potrà utilizzare o continuare ad utilizzare gli operatori proposti.

In ogni caso, l'Appaltatore riconosce alla Stazione appaltante la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse umane impiegate, qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. L'esercizio da parte della Stazione appaltante di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tal caso l'Appaltatore deve procedere alla sostituzione con urgenza e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla segnalazione.

16. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 33 – Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti impiegati nelle attività contrattuali derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in materia previdenziale, contributiva, assicurativa, fiscale, di igiene e sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. L'Appaltatore, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a comunicare alla Stazione appaltante il nominativo del datore di lavoro e del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

2. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare nei confronti di detto personale le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti collettivi di lavoro e dagli Accordi sindacali integrativi ed aziendali (se più favorevoli) applicabili alla categoria e nella località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'Appaltatore si obbliga inoltre, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati Contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai predetti Contratti collettivi nazionali di lavoro vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca alle Associazioni stipulanti o receda da esse per tutto il periodo di durata dell'appalto.

3. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

4. Nell'ipotesi di inadempimento anche a uno solo degli obblighi previsti dal presente articolo, il Comune di Capannori si riserva la facoltà di risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fatta salva la possibilità di agire contro l'Appaltatore per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 34 – Quinto d'obbligo e varianti

1. Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, né avrà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità di sorta, salvo il corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite.

2. Gli interventi eventuali ed aggiuntivi al monte ore previsto dal presente capitolato potranno riguardare, a titolo esemplificativo, eventuali ulteriori finanziamenti ministeriali che per la quota servizi potranno essere destinati a servizi di segretariato sociale, oppure altre esigenze dell'Amministrazione connesse ad un interesse pubblico.



3. Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016.

4. Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata o disposta dalla Stazione appaltante. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche contrattuali non previamente autorizzate, esse non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a cura e carico dell'Appaltatore, la rimessa in pristino della situazione preesistente, secondo le disposizioni della Stazione appaltante.

Art. 35 – Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. In applicazione dell'art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, l'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento del Comune di Capannori approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 293 del 30/12/2013, dichiarata immediatamente eseguibile, la cui copia sarà consegnata all'Appaltatore contestualmente alla sottoscrizione del contratto.

2. L'Appaltatore è tenuto a sua volta a consegnarne copia agli operatori che saranno impiegati nel servizio fornito.

3. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

4. Ai sensi dell'art. 53, comma 16 - ter del decreto legislativo n. 165/2001, l'aggiudicatario – sottoscrivendo il contratto - attesta e dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti del comune committente, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della pubblica amministrazione nei propri confronti.

Art. 36 – Garanzia definitiva

1. Per la stipulazione del contratto l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo.

2. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La Stazione appaltante ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione appaltante può incamerare la garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

3. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento da parte della Stazione appaltante, che si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria, fatto salvo il risarcimento del maggior danno e le eventuali ulteriori conseguenze di legge.

4. Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse venir meno in tutto o in parte per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere, a propria cura e spese, al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante. In caso di inadempimento a tale obbligo,



la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell'Aggiudicatario dei requisiti di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. Per fruire di tali riduzioni il possesso va segnalato e documentato nei modi prescritti dalle norme vigenti.

6. La garanzia definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l'intero periodo di validità del contratto e cessa di avere effetto solo dopo che sia stata accertata la completa, totale ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e, comunque, solo con la restituzione della stessa al garante.

Art. 37 – Verifica dei servizi

1. Il Comune di Capannori si riserva la facoltà di indirizzo e di controllo sulla buona esecuzione dell'appalto, anche avvalendosi di propri esperti e/o di soggetti esterni, al fine di accertare l'osservanza delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative vigenti in materia e di quanto previsto dal presente Capitolato con particolare riferimento alla verifica dei livelli quantitativi, qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell'utenza.

2. L'Appaltatore è tenuto a fornire al personale degli Uffici incaricati della vigilanza tutta la necessaria collaborazione, ogni chiarimento e la relativa documentazione.

3. Il Comune di Capannori potrà utilizzare questionari per la verifica della qualità e del gradimento del servizio da sottoporre agli utenti. L'Appaltatore collaborerà per il buon andamento di tale verifica.

4. L'Appaltatore, previa intesa con il Comune di Capannori, potrà servirsi di ulteriori strumenti elaborati in proprio per le verifiche sui casi e la valutazione complessiva del servizio.

5. Verranno previsti incontri generali, con cadenza almeno annuale, tra i Coordinatori dei Servizi sociali del Comune di Capannori ed i Coordinatori della ditta appaltatrice al fine di effettuare verifiche sull'andamento del servizio oggetto del presente appalto.

Art. 38 – Inadempienze e penalità

1. L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le condizioni previste per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto e alle disposizioni normative vigenti in materia.

2. Qualora le verifiche in corso di esecuzione evidenzino manchevolezze o carenze di lieve entità che, a giudizio della Stazione appaltante, siano rimediabili senza pregiudizio alcuno per l'intero servizio, l'Appaltatore verrà informato per iscritto delle modifiche e degli interventi da apportarsi che andranno immediatamente effettuati senza alcun onere aggiuntivo per la Stazione appaltante.

3. La Stazione appaltante applica delle penali per negligenze e deficienze accertate che compromettano il servizio degli Sportelli Solidarietà, in particolare nei casi in cui non vi sia rispondenza a quanto previsto nel presente Capitolato, nel contratto d'appalto ovvero nelle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e specificatamente nei seguenti casi:

- mancato rispetto delle determinazioni assunte dal Comune di Capannori circa l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
- mancata effettuazione del servizio e/o reiterati ritardi o uscite anticipate degli operatori addetti al presidio dello Sportello rispetto all'orario previsto per lo svolgimento del servizio: € 500,00 (in lettere: euro cinquecento/00);
- utilizzo di personale privo dei requisiti professionali richiesti: € 3.000,00 (in lettere: euro tremila/00);



- comportamenti degli operatori tenuti nei confronti degli utenti caratterizzati da imperizia, imprudenza e/o negligenza: € 2.000,00 (in lettere: euro duemila/00);
- mancato rispetto delle indicazioni e/o delle decisioni del Servizio sociale dell'Ente nell'ipotesi di sostituzione o rotazione degli operatori: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
- mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 22: € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00);
- mancato rispetto delle prescrizioni relative alla presentazione e/o alla realizzazione del Progetto di formazione e di aggiornamento del personale di cui dell'articolo 13: € 4.000,00 (in lettere: euro quattromila/00);
- inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni inerenti il servizio: penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da un minimo di € 1.000,00 (in lettere: euro mille/00) ad un massimo di € 5.000,00 (in lettere euro cinquemila/00);
- ogni altra situazione che possa incidere sulla corretta esecuzione del servizio: penalità variabile, a seconda della minore o maggiore gravità dell'infrazione, da un minimo di € 500,00 (in lettere: euro cinquecento/00) ad un massimo di € 5.000,00 (in lettere: euro cinquemila/00).

Per ogni caso di tardiva esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

4. L'applicazione della penalità è preceduta da formale e motivata diffida contenente analitica contestazione dell'inadempienza all'Appaltatore il quale ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni nel termine stabilito dalla Stazione appaltante non inferiore a 7 (sette) giorni, solari e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento della contestazione del fatto, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di rimuovere le cause dell'inadempimento conformandosi immediatamente alle prescrizioni violate.

5. La Stazione appaltante, nel caso valuti positivamente le giustificazioni presentate dall'Appaltatore, ne dà pronta comunicazione allo stesso. In caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni ovvero sia inutilmente trascorso il termine assegnato per la presentazione di scritti difensivi, si procederà all'irrogazione della penalità. Il relativo provvedimento sarà assunto dal Dirigente del Settore servizi alla persona del Comune di Capannori e comunicato all'Appaltatore. Si procederà al recupero della penalità mediante ritenuta diretta sul corrispettivo dovuto dalla Stazione appaltante per le prestazioni rese o, in alternativa, rivalendosi sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 36.

6. La penale è quantificata in ragione della tipologia, della maggiore o minore entità e gravità dell'inadempimento, dell'addebito dei danni derivanti dalle inadempienze riscontrate, del disservizio cagionato e della reiterazione delle manchevolezze. L'irrogazione da parte del Comune di Capannori di qualsivoglia penalità è indipendente dalle eventuali sanzioni previste da norme di legge o di regolamento che attengono in qualsiasi modo alla tipologia di attività oggetto del presente affidamento.

7. L'applicazione della penalità è altresì indipendente dai diritti spettanti al Comune di Capannori per le violazioni contrattuali e rimane ferma la facoltà del Comune stesso, in caso di violazioni gravi o reiterate, di sospendere immediatamente il servizio e/o di risolvere il contratto anche prima della sua scadenza, procedendo nei confronti dell'Appaltatore alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l'incameramento della cauzione definitiva e, ove ciò non bastasse, agendo per il pieno risarcimento dei danni subiti.

Art. 39 – Risoluzione del contratto per inadempimento

1. Ferme restando le cause di risoluzione previste in altre parti del presente Capitolato, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 38, nel caso di inadempimento dell'Appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto protrattosi oltre un termine che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a quindici giorni, assegnato dalla Stazione appaltante per l'adempimento mediante apposita diffida scritta.



2. Inoltre, il Comune di Capannori può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, c. 1, del d.lgs. n. 50/2016.

3. In ogni caso la Stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento e fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 38, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi, oltre a quelli previsti in altri articoli del presente atto:

- mancanza o venir meno anche di uno solo dei requisiti necessari per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato o che hanno giustificato l'affidamento del servizio stesso, ivi inclusi i requisiti richiesti dalla legge e dal bando per la partecipazione alla gara e per la stipula del contratto;
- qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016;
- mancata attivazione del servizio ai sensi dell'art. 3 e art. 20;
- inadempienze degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse relative alle attività di gestione del servizio affidato;
- dopo tre formali contestazioni che abbiano dato luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 38 o comunque se l'ammontare complessivo delle penali applicate supera il 10% del valore netto del contratto;
- nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dall'appaltatore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo decreto presidenziale;
- cessazione, interruzione o sospensione dell'attività dell'Appaltatore;
- abbandono o mancata prestazione del servizio;
- inadempienze ritenute gravi dalla Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, tali da rendere insoddisfacente il servizio o comprometterne la buona riuscita o che ne comportino la sua interruzione o l'incapacità di assolvere il servizio ad un livello di qualitativo giudicato sufficiente dalla Stazione appaltante medesima. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono considerati gravi inadempimenti: la sostituzione o rotazione non autorizzata del personale; i comportamenti tenuti nei confronti degli utenti ed in generale dei terzi caratterizzati da imperizia, negligenza, inosservanza di leggi, regolamenti e disposizioni relative al servizio svolto; l'utilizzo di personale privo di titolo specifico; inosservanza degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro; responsabilità per infortuni e danni; qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

La risoluzione si verificherà di diritto qualora la Stazione appaltante comunichi per iscritto all'Appaltatore la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

4. In tutti i casi di risoluzione del contratto previste dal presente Capitolato, la Stazione appaltante si riserva di incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 36, di procedere direttamente all'esecuzione del servizio con la propria organizzazione o di farlo eseguire a terzi, in danno dell'appaltatore, nonché di esperire l'azione di risarcimento di ulteriori danni subiti e fatta salva ogni altra azione che ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

5. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegna a fornire alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio.

6. Nel caso di risoluzione l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016.

7. Ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. n. 50/2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino ad esaurimento della graduatoria, escluso l'originario aggiudicatario.



1. Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del d.lgs. n. 159/2011, la Stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento e stato di esecuzione del servizio, dandone comunicazione scritta all'Appaltatore. Il recesso ha effetto dal trentesimo giorno solare dalla data di ricevimento di tale comunicazione.
2. In caso di recesso della Stazione appaltante, l'Appaltatore ha diritto al pagamento da parte della Stazione appaltante:
 - delle sole prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto;
 - di un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni già eseguite.
3. Dalla data di efficacia del recesso, l'Appaltatore si impegna ad assicurare che tale cessazione non comporti alcun danno alla Stazione appaltante, tendendola in tal senso indenne, ponendo in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in capo al nuovo fornitore e fornendo alla Stazione appaltante tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del servizio.
4. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso di sorta, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.
5. Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto, la Stazione appaltante si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno e le ulteriori conseguenze di legge.

Art. 41 – Recesso per giusta causa

1. In caso di sopravvenienze normative e/o autorizzative interessanti la Stazione appaltante che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, la stessa Stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso, ove compatibile, di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi per iscritto all'Appaltatore.
2. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'Appaltatore ha diritto al solo pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

Art. 42 – Spese contrattuali e assoggettamenti fiscali

1. I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. Ogni onere fiscale resterà a carico dell'appaltatore, eccetto l'IVA, se dovuta, che rimane a carico della Stazione appaltante.
2. Fanno carico all'Appaltatore tutte le tasse, le spese e i diritti relativi alla stipulazione del contratto e sua registrazione, anche per eventuali proroghe e rinnovi, secondo le tariffe di legge.

Art. 43 – Incedibilità dei crediti - Divieto di cessione del contratto e disciplina del subappalto

1. L'Appaltatore è il solo responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. È fatto divieto all'Appaltatore di cessione totale o parziale del contratto, fatte salve le eventuali vicende soggettive dello stesso appaltatore di cui all'art. 106, comma 1, lett. d), n. 2, del d.lgs. n. 50/2016. In tal caso, deve comunque garantirsi il proseguimento del rapporto contrattuale da parte del soggetto subentrante.



3. L'eventuale cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016. In particolare, le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. E' fatto divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, è obbligato al rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010. In particolare, l'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad effettuare i pagamenti all'appaltatore mediante bonifico bancario o postale sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.

4. Gli eventuali subappalti sono disciplinati dall'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e necessitano dell'autorizzazione della Stazione appaltante. In particolare, l'eventuale subappalto, qualora autorizzato, dei servizi oggetto dell'appalto soggiace al rispetto della normativa vigente.

5. Salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del d.lgs. n. 50/2016, la Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto del subappaltatore. Si rimanda all'art. 27 per le condizioni dei pagamenti.

6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante e dei terzi, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

7. L'Appaltatore si obbliga a sollevare e tenere indenne la Stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8. Ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte della Stazione appaltante, l'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, siano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse della stazione appaltante medesima. In tal caso è onere dell'Appaltatore svolgere in proprio le attività derivanti dal contratto, senza diritto ad alcun indennizzo, risarcimento o rimborso da parte della Stazione appaltante, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

9. In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Art. 44 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

1. All'atto della sottoscrizione del contratto, quale civilmente responsabile ai sensi del Codice Civile e della normativa vigente, l'Appaltatore assumerà l'obbligo di rimborsare eventuali danni cagionati a terzi, ivi compreso il Comune, ed al proprio personale dipendente e/o preposto, in conseguenza di fatti imputabili all'appaltatore stesso e/o al proprio personale dipendente e/o preposto derivanti dall'espletamento delle attività e dei servizi concessi e relativi obblighi previsti dal presente Capitolato.

2. Al fine di garantire una maggiore tutela del Comune, l'Appaltatore dovrà dimostrare di possedere una polizza assicurativa di Responsabilità Civile per danni a persone e/o cose (**RCTO**) con una descrizione del rischio assicurato adeguata e che preveda esplicitamente – tramite emissione di apposita appendice dedicata - l'efficacia delle garanzie prestate per ogni e qualsiasi rischio derivante dall'espletamento delle attività e/o dei servizi oggetto del presente capitolato, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata. Si precisa in proposito che la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali minimi:

- Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): € **3.000.000,00** unico per sinistro
- Resp. Civile verso i Prestatori d'Opera (RCO): € **3.000.000,00** unico per sinistro



In considerazione della tipologia di appalto, la polizza dovrà prevedere esplicitamente le seguenti garanzie:

- danni a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dall'Assicurato o da lui detenute;
- danni ai locali e alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori;
- danni arrecati alle cose in consegna e custodia, esclusi i danni da furto;
- Art. 3.12 RC per danni a cose ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785/bis e 1786 del codice civile;
- danni arrecati a terzi (inclusi i beneficiari) da soci, volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con la Gestione - che partecipino all'attività oggetto del contratto a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale.

Si precisa inoltre che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture previste dalla polizza non esonererà in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili ai sensi di legge, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati, e pertanto:

- il Comune sarà sempre tenuto indenne per eventuali danni non coperti – o coperti parzialmente - dalla polizza assicurativa (garanzie escluse / limiti di indennizzo etc);
- le eventuali franchigie e/o scoperti presenti nella polizza per specifiche garanzie non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati od al Comune.

3. La polizza assicurativa dovrà avere efficacia per l'intero periodo di durata del contratto, pertanto sino al 16.06.2026, ed una fotocopia integrale dei documenti contrattuali di compagnia (condizioni generali complete corredate da eventuali condizioni integrative od aggiuntive) dovrà essere presentata agli uffici competenti prima dell'inizio del servizio, al fine di raccogliere il preventivo benessere. Al termine di ciascuna annualità assicurativa l'Appaltatore dovrà presentare al Comune una copia degli atti attestanti l'avvenuto rinnovo e relativo pagamento del premio (quietanze/appendici).

Art. 45 – Osservanza della normativa

1. L'Appaltatore, oltre alle norme del presente Capitolato, avrà l'obbligo di osservare e di far osservare tutte le prescrizioni, disposizioni e norme di qualsiasi genere vigenti o che possano essere eventualmente emanate dalle competenti Autorità durante il corso dell'appalto, applicabili ai servizi di cui al presente Capitolato, restando contrattualmente convenuto che, anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri o limitazioni nell'espletamento del servizio, l'Appaltatore non potrà accampare diritto alcuno verso la Stazione appaltante.

Art. 46 – Foro competente

1. Tutte le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Lucca, rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Il contratto pertanto non conterrà la clausola compromissoria di cui all'art. 209, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore, letto il presente capitolato, lo accetta integralmente.

L'Appaltatore dichiara inoltre di conoscere ed espressamente approva ed accetta, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le disposizioni, clausole e condizioni del presente Capitolato.